

ORGANISMO STRAORDINARIO

PER LA TEMPORANEA GESTIONE DELLE IPAB AI FINI DELLA
TRASFORMAZIONE IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ASP – PROVINCIA CHIETI
(ex Art. 21 comma 6 L.R. 17/2011)

SEDUTA DEL 21.07.2017

N.

32

**OGGETTO: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SAN GIOVANNI BATTISTA-CHIETI:
INCARICO LEGALE PER APPELLO SENTENZA N. 446 / 17**

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 15:30, nella sede degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito l'Organismo Straordinario di cui all'art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	DE THOMASIS	SANDRA	PRESIDENTE	X	
2	DI BOSCIO	AUGUSTO	COMPONENTE	X	
				1	

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	SALVATORE	CARLO	PRESIDENTE		X
2	LA FRAZIA	VINCENZO	COMPONENTE		X
3	LABBATE	STEFANO	COMPONENTE		X
					3

Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Luisa Caramanico, incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Sandra De Thomasis, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'I.R.A. San Giovanni Battista di Chieti ha proposto presso il Tribunale di Chieti azione giudiziale chiedendo la condanna della ASL-02 al pagamento del monte rette (residuo) maturato nel corso dell'esercizio 2011 per l'attività assistenziale prestata in regime di convenzione ai propri degenti nel corso del 2011;
- la ASL-02 ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo fra le varie questioni il (presunto) inadempimento da parte dell'Ente per (presunte) carenze strutturali (...) dell'immobile sito alla Piazza Garibaldi di Chieti;
- l'Ente a mezzo del legale incaricato ha contestato la fondatezza dell'eccezione ritenendo arbitraria ed illegittima la decurtazione effettuata dalla ASL - 02 e dovute le somme richieste;
- il Tribunale di Chieti ha depositato - all'esito dell'istruttoria dibattimentale - la sentenza n. 446/17 in corso di registrazione, con accoglimento parziale della domanda e compensazione parziale delle spese di lite;
- per quanto attiene le annualità successive le fatture risultano regolarmente pagate;
- per quanto attiene gli anni 2015 e 2016 la ASL - 02 a seguito di visite ispettive ha rimesso in data 23.03.17 la nota Prot. 14204 con la quale ha richiesto l'emissione di nota di credito per l'importo di € 185.948,53 così suddivise € 92.216,43 per l'anno 2015 e € 93.732,10 per l'anno 2016;
- questo O.S., sussistendo gravi ed irrinunciabili ragioni di urgenza legate ad insopprimibili esigenze finanziarie dell'Ente, con delibera 21/17 ha autorizzato i competenti Uffici ad emettere le note di credito con riserva di verifica contabile e tecnica in ordine all'effettiva ragione espressa dalla Asl;
- all'esito delle relative note credito la ASL - 02 ha provveduto alla liquidazione delle somme per l'importo di € 367.740,77;
- con provvedimento della Regione Abruzzo (prot. N. RA/131722/DPF006) del 9.06.17 a firma del Responsabile dell'Ufficio (Avv. Alessia Valentina Parlatore) e del Dirigente del Servizio (dott. Antonio Forese) veniva trasmesso il DCA 48/16 recante "*Avvio procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo per l'erogazione di prestazioni con regime residenziale e psico-riabilitativo. Biennio 2016-2017*";
- il decreto n. 48/16 del 23.05.16 (a firma del Commissario ad acta dott. Luciano D'Alfonso e del Sub Commissario dott. Zuccatelli) fissava la data del 30/6/16 il termine per le

osservazioni allo schema di accordo contrattuale e che il termine per la firma della sottoscrizione dell'accordo veniva fissato al 12/9/16;

- il decreto n. 48/16 stabiliva all'art. 8 che all'esito della fase di interlocuzione si sarebbe proceduto – in caso di accoglimento anche parziale delle osservazioni formulate – alla predisposizione di apposito provvedimento ricognitivo degli esiti della interlocuzione negoziale;
- con nota della Regione Abruzzo (Dipartimento per la Salute e il Welfare Prot. RA/158321/DPF006) del 7/7/2016 a firma del Dirigente del Servizio dott. Antonio Forese veniva rimessa – sempre nell'ambito del “*procedimento di negoziazione con le strutture titolari di accreditamento pre-definito per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale riabilitativo e psicoriabilitativo. Integrazioni e rettifiche ai DD.CC.AA. 48/2016 e 49/2016*”, con relativa rimodulazione dei termini per le controdeduzioni;
- con mail/pec del 8/7/16 l'I.R.A. “San Giovanni Battista di Chieti” notificava con nota (prot. 2790) controdeduzioni in merito allo schema di accordo contrattuale ed alle relative problematiche, evidenziando in particolare agli artt. 5-6-11-13 (dello schema contrattuale) che “*la natura e l'individuazione delle prestazioni cosiddette inappropriate, incongrue o illegittime*” si sarebbero dovute circoscrivere e rendere “*determinati o quanto meno determinabili*”;
- con nota del 6/9/16 della Regione Abruzzo dell'Ufficio del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di risanamento del sistema sanitario (Prot. N. RA/0031701/16 del 6/9/16 a firma del Commissario *ad acta* dott. Luciano D'Alfonso e del sub Commissario dott. Giuseppe Zuccatelli si evidenziava che “*Tanto premesso, nel rilevare come l'istanza sottoposta all'attenzione dello scrivente relativa ad una semplificazione delle procedure di fatturazione delle quote sanitaria e sociale ai rispetti enti titolari della funzione liquidatoria, anche in ragione della funzione commissariale pro tempore assoluta, meriti pertanto apprezzamento sia in prospettiva generale di incremento dell'offerta residenziale per anziani cronici non autosufficienti, sia al fine di riequilibrio dell'offerta e delle risorse rispetto ai fabbisogni effettivi si evidenzia la disponibilità dello scrivente Organo Commissariale ad un apposito incontro di approfondimento*”;
- con successiva nota la Regione Abruzzo rimetteva schema di accordo contrattuale nelle cui premesse veniva indicato (punto 4 dello schema) che “*con nota del 20/6/16 ha trasmesso alle clausole meglio esplicitate nella richiamata nota*” e (punto 6 dello schema) che “*con nota del 6/9/16 l'Organo commissariale ha ritenuto di accogliere le osservazioni proposte in relazione ai punti 5 e 12 dell'accordo contrattuale, confermando per il restante le previsioni negoziali dandone comunicazione ai soggetti interessati*” ed inoltre (punto 7 ut

supra) che “la procedura di interlocuzione negoziale può ritenersi positivamente conclusa e nulla osta alla sottoscrizione del contratto tra Regione, Aziende USL e Erogatore”;

- l'I.R.A. “San Giovanni Battista di Chieti” provvedeva a rimettere lo schema di contratto sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio Commissariale, sebbene con delle riserve e ribadendo la necessità di addivenire ad apposito provvedimento ricognitivo degli esiti della interlocuzione negoziale come previsto dal richiamato art. 8 del DCA 48/16 sopra ricordato;
- all'esito della disposta verifica tecnico contabile è risultato che le eccezioni sollevate dalla Asl in ordine ai pretesi quanto ingiustificati inadempimenti sono infondati in punto di fatto nonchè esclusivamente di carattere amministrativo e comunque privi di valore cogente tra le parti;
- in data odierna – previa convocazione telefonica - è comparso l'Avv. Paolo Sperduti (legale incaricato nel procedimento n. 229/14) che ha reso parere orale in merito all'utilità per gli interessi dell'Ente di presentare impugnazione, entro i termini di legge alla sentenza n. 446/17, di cui è stata acquisita copia al protocollo dell'Ente in data 11/17/17 ed altresì all'illegittimità delle richieste della ASL-02 in merito alle decurtazioni effettuate per le annualità 2015 e 2016;


alla luce di quanto sopra riportato, l'O.S.

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) conferire incarico legale all'Avv. Paolo Sperduti del Foro di Chieti di tutelare gli interessi degli Istituti Riuniti San Giovanni Battista di Chieti per quanto attiene l'impugnazione innanzi alla Magistratura competente della sentenza n. 446/17 del Tribunale di Chieti nella parte sfavorevole all'Ente;
- 2) conferire incarico legale all'Avv. Paolo Sperduti del Foro di Chieti di tutelare gli interessi degli Istituti Riuniti San Giovanni Battista di Chieti di contestare a mezzo diffida legale tutte le richieste della ASL-02, meglio descritte nella nota 14204/17, e di relazionare all'esito l'Ente, autorizzando l'Ufficio al rilascio di copia della documentazione necessaria per la redazione dell'azione legale;
- 3) di stimare la spesa del presente incarico in euro 1.000,00 da imputare sul cap.1300/1309 del Bilancio 2017 in corso di approvazione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Firma per l'impegno di spesa



che si è tenuto in presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL COMPONENTE

[Signature]

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO

[Signature]


ATTESTA



che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 31 LUG. 2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 31 LUG. 2017



IL RESPONSABILE

[Signature]

l.sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21 LUG. 2017 perché:

è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

è decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio degli II.RR.AA. (art.134, 3°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 31 LUG. 2017



IL RESPONSABILE

[Signature]

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Chieti 31.07.2017

IL RESPONSABILE

[Signature]

